

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre scendeva da un ponteggio era caduto a terra dal secondo piano di calpestio.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

L'appaltatore, tenuto ad apprestare le necessarie misure di sicurezza nei confronti dei suoi dipendenti, non può ignorare o trascurare che del ponteggio si avvalgono anche altri. La vigilanza sull'attività (e sulla sicurezza) dei propri dipendenti addetti al ponteggio, ed in particolare all'attività di smontaggio, deve, dunque, essere esercitata tenendo conto dell'esigenza di non porre a rischio l'incolumità di tutti gli utilizzatori.

Note:

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2007

Numero: 29204

Sezione: IV

cod. 45

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.